

PARERE 6 AGOSTO 2015
414/2015/I/EEL

PARERE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO AL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SUL RISPETTO, DA PARTE DEL GME, DEI
REQUISITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO CACM

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 agosto 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- il regolamento (UE) n. 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (nel seguito: regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.lgs 79/99);
- il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico approvato con D.M. del 19 dicembre 2003 come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIDME);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento così come modificato dalla deliberazione dell'Autorità del 2 maggio 2013, n. 181/2013/R/eel (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità del 17 febbraio 2015, 52/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 52/2015/R/eel);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico all'Autorità del 26 maggio 2015, prot. Autorità n. 16662 del 26 maggio 2015 (di seguito: comunicazione 26 maggio 2015);

- la lettera del capo Dipartimento Regolazione dell’Autorità al Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME) del 17 giugno 2015, prot. Autorità n. 18590 del 17 giugno 2015 (di seguito: lettera 17 giugno 2015);
- la comunicazione del GME all’Autorità del 10 luglio 2015, prot. Autorità n. 20697 del 10 luglio 2015 (di seguito: comunicazione 10 luglio 2015);
- il Codice Etico e lo Statuto del GME.

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento in materia di allocazione della capacità e gestione delle congestioni nel settore elettrico (di seguito: regolamento CACM) è stato adottato in sede di comitologia il 5 dicembre 2014 ed entrerà in vigore il 14 agosto 2015, rendendo il *market coupling* (allocazione implicita della capacità di trasporto) l’unica possibile modalità di allocazione della capacità transfrontaliera su base giornaliera e infra-giornaliera;
- il regolamento CACM introduce l’obbligo, a livello nazionale, di nominare, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso, uno o più NEMO (*Nominated Electricity Market Operators*), ovvero dei gestori di mercati organizzati a cui è affidato il compito di dare esecuzione al *market coupling* sugli orizzonti temporali del giorno prima e infra-giornalieri;
- ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CACM, i soggetti interessati ad operare in qualità di NEMO devono presentare la loro candidatura all’Autorità di designazione nazionale dello stato in cui intendono operare. Il regolamento CACM prevede che l’Autorità di designazione sia l’Autorità di regolazione nazionale o, qualora lo Stato membro disponga diversamente, un’altra istituzione che però deve essere dotata degli stessi diritti e obblighi posti in capo all’Autorità di regolazione per poter svolgere effettivamente i compiti a questa attribuiti;
- in deroga alla suddetta procedura di nomina, l’articolo 5 del regolamento CACM prevede che se al momento dell’entrata in vigore del regolamento CACM esiste un monopolio legale nazionale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infra-giornaliero lo Stato membro interessato può decidere di nominare un solo NEMO. In questo caso lo Stato membro deve darne notifica alla Commissione europea entro due mesi dall’entrata in vigore del regolamento CACM;
- in entrambi i casi, nomina di più NEMO e nomina del NEMO in presenza di monopolio legale, l’articolo 4, comma 4 del regolamento CACM attribuisce il compito di verificare, all’Autorità di regolazione nazionale, che i soggetti, o l’unico soggetto in caso di monopolio, designati come NEMO rispettino tutti i criteri elencati all’articolo 6, comma 1, dello stesso regolamento. Tale articolo, infatti, individua dieci requisiti che il soggetto designato deve possedere per poter operare in qualità di NEMO in uno Stato membro. In particolare, il NEMO deve dimostrare di:
 - a) avere a disposizione o usare risorse adeguate per una gestione comune, coordinata e conforme del *coupling* unico del giorno prima e/o infra-giornaliero, ivi comprese le risorse necessarie per svolgere le funzioni di

NEMO, le risorse finanziarie, i sistemi informatici, le infrastrutture tecniche e le procedure operative necessari oppure deve fornire le prove di poter disporre di tali risorse entro un periodo ragionevole prima di assumere le mansioni di NEMO;

- b) garantire che gli operatori del mercato abbiano libero accesso alle informazioni relative alle mansioni di NEMO a norma dell'articolo 7 del regolamento CACM;
- c) essere efficiente in termini di costi relativamente al *coupling* del giorno prima e infra-giornaliero e mantenere una contabilità interna separata per le funzioni relative al *Market Coupling Operator* (MCO) e per le altre attività svolte al fine di prevenire forme incrociate di sussidio;
- d) avere un livello adeguato di separazione dagli altri operatori del mercato;
- e) non destinare i corrispettivi percepiti per le attività di NEMO svolte sulla base di un monopolio legale in un determinato Stato Membro per finanziare proprie attività per la gestione del mercato del giorno prima o infra-giornaliero in un altro Stato Membro;
- f) essere in grado di trattare tutti i soggetti che partecipano al mercato in modo non discriminatorio;
- g) disporre di appropriati processi di monitoraggio dei mercati;
- h) aver concluso appropriati accordi in materia di trasparenza e riservatezza con i soggetti che partecipano al mercato ed i gestori del sistema di trasporto;
- i) essere in grado di offrire i necessari servizi relativi alla gestione del sistema di garanzia e al *settlement* dei pagamenti;
- j) essere in grado di porre in essere i necessari sistemi di comunicazione e procedure di coordinamento con i gestori del sistema di trasporto del medesimo Stato Membro.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con comunicazione 26 maggio 2015, ha informato l'Autorità di voler procedere – ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del regolamento CACM – alla designazione del GME quale NEMO per l'Italia previo parere dell'Autorità, nonché di voler notificare alla Commissione europea il monopolio legale del GME nella gestione dei servizi di negoziazione;
- l'Autorità - ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del regolamento CACM - con lettera 17 giugno 2015, ha chiesto al GME di inviare tutte le informazioni utili per poter procedere alla verifica del rispetto, da parte dello stesso GME, dei requisiti previsti all'articolo 6, comma 1 del regolamento CACM;
- il GME, con comunicazione 10 luglio 2015, ha inviato all'Autorità una nota (*Allegato A* alla presente deliberazione) contenente le informazioni atte a dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti all'articolo 6, comma 1 del regolamento CACM.

RITENUTO CHE:

- le informazioni, inviate dal GME con comunicazione 10 luglio 2015, inquadrino il ruolo ricoperto dallo stesso GME nell'ambito delle attività di organizzazione e gestione del mercato elettrico in Italia e siano sufficienti a dimostrare il rispetto di ciascuno dei requisiti previsti dall'articolo 6 del regolamento CACM;
- dalle suddette informazioni si possano in particolare rilevare i seguenti aspetti:
 - 1) per il rispetto del requisito di cui alla lettera a), il GME opera sin dal 2004 quale gestore dei mercati del giorno prima ed infra-giornaliero dell'energia elettrica in Italia e dal 2010 collabora con gli altri gestori di mercati organizzati ed i gestori dei sistemi di trasmissione per la realizzazione del *market coupling* del giorno prima ed infra-giornaliero ed ha dimostrato di possedere adeguate risorse finanziarie, nonché i necessari sistemi informatici, infrastrutture tecniche e procedure operative per l'espletamento dei compiti attribuiti;
 - 2) per il rispetto del requisito di cui alla lettera b), il GME assicura agli operatori le informazioni connesse con lo svolgimento delle mansioni di NEMO nel rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs 79/99 e dal Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico;
 - 3) per il rispetto del requisito di cui alla lettera c), i costi del GME sono coperti da corrispettivi definiti secondo logiche di mercato e improntati al criterio dell'efficienza secondo quanto previsto dall'articolo 7 del TIDME, inoltre il GME ha adottato una contabilità separata per tutte le linee di *business* in modo da garantire l'assenza di sussidi incrociati;
 - 4) per il rispetto del requisito di cui alla lettera d), all'interno dell'azionariato del GME non sono presenti partecipazioni da parte di soggetti che operano in concorrenza tra loro nel mercato per il perseguimento di un profitto;
 - 5) per il rispetto del requisito di cui alla lettera e), il GME opera esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale;
 - 6) per il rispetto del requisito di cui alla lettera f), come previsto dall'articolo 5.1 del D.lgs 79/99, il GME esercita le proprie funzioni secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori;
 - 7) per il rispetto del requisito di cui alla lettera g), il GME svolge un'attività di monitoraggio dei mercati da esso gestito in conformità alle previsioni di cui al regolamento REMIT ed ai principi stabili dall'Autorità nel TIMM;
 - 8) per il rispetto del requisito di cui alla lettera h), gli aspetti relativi alla trasparenza e riservatezza sono contenuti nell'ambito del "Contratto di Adesione al Mercato" stipulato tra il GME e gli operatori del mercato e nell'ambito della Convenzione tra il gestore del sistema di trasporto Terna SpA ed il GME come approvata – nella sua versione attuale – dall'Autorità con la deliberazione 52/2015/R/eel;
 - 9) per il rispetto del requisito di cui alla lettera i), il GME garantisce il buon fine delle transazioni attraverso la gestione dei servizi relativi al sistema di garanzia e alla regolazione dei pagamenti delle partite economiche relative alle transazioni concluse sui propri mercati, operando come controparte centrale

- delle transazioni, secondo i criteri e le modalità definiti nei relativi regolamenti dei mercati predisposti sulla base del TIDME;
- 10) per il rispetto del requisito di cui alla lettera j), il GME, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs 79/99, della deliberazione 117/06 e del TIDME, opera in qualità di “*scheduling coordinator*” del sistema elettrico in Italia per conto del gestore della rete. Tale ruolo comporta un cospicuo scambio di dati e un’intensa attività di coordinamento tra il GME e Terna al fine di assicurare una efficiente e sicura gestione del sistema elettrico.
- sia opportuno, alla luce delle informazioni fornite dal GME e dalle verifiche condotte, esprimere parere favorevole al Ministro dello Sviluppo Economico in ordine al rispetto da parte del GME dei requisiti previsti dall’articolo 6 del regolamento CACM

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del regolamento CACM, in ordine al rispetto, da parte del GME, dei requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1 del medesimo regolamento;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico ed al Gestore dei mercati energetici S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

6 agosto 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni